

STATUTO

SPORT E SOSTENIBILITÀ ITALIA

ART. 1 – DENOMINAZIONE SOCIALE

È costituita l'Associazione senza fine di lucro che assume la denominazione di **"Sport e Sostenibilità Italia ETS"** (di seguito anche "Associazione").

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, conterrà quindi l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".

ART. 2 – PRINCIPI E SCOPO. OGGETTO SOCIALE E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Principi e scopo

L'Associazione si costituisce nel rispetto della normativa stabilita dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e dal D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. In particolare, l'Associazione si costituisce per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, in forma di azione volontaria e di erogazione gratuita di servizi. L'Associazione si iscrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora in avanti "RUNTS").

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici.

L'Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai seguenti principi:

- a) Esclusivo perseguimento di finalità di civiche, solidaristiche, di utilità sociale e solidarietà sociale;
- b) Divieto di svolgere attività non previste dallo statuto sociale, salvo le attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, direttamente connesse alle attività di interesse generale e nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dall'articolo 6 del Codice Del Terzo Settore;
- c) Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo Settore;
- d) Obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione e il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di solidarietà sociale, nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo Settore;
- e) Obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio indicato nell'articolo 45 del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni stabilite dall'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, seguendo le disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo Settore;
- f) Obbligo di redigere il bilancio di esercizio e la relazione di missione, secondo le indicazioni di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo Settore e nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, obbligo di redigere il bilancio sociale.

L'Associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative. Essa intende perseguire le proprie finalità avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.

I contenuti e l'effettiva struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, trasparenza e democraticità al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali.

Oggetto sociale e attività istituzionali

L'Associazione, nel perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si propone di esercitare in via principale attività di interesse generale, tra quelle previste dall'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, aventi ad oggetto:

- *Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
- *Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo;*
- *Formazione universitaria e post-universitaria;*
- *Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;*
- *Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.*

L'Associazione, inoltre, ai fini del concreto raggiungimento delle finalità statutarie, si propone di:

- *Promuovere la sostenibilità nel mondo dello sport;*
- *Promuovere, attraverso lo sport, sostenibilità e inclusività;*
- *Promuovere la sostenibilità nei grandi eventi (sportivi, musicali, etc.);*
- *Divulgare buone pratiche di sostenibilità ambientale e sociale nel settore sportivo;*
- *Informare e sensibilizzare sull'impatto ambientale dei grandi eventi e le soluzioni per ridurlo;*
- *Promuovere uno Sviluppo Sostenibile;*
- *Promuovere l'Economia Circolare;*
- *Promuovere il volontariato tra i giovani;*
- *Informare e sensibilizzare contro lo spreco alimentare;*
- *Promuovere l'utilizzo di materiali e prodotti sostenibili;*
- *Promuovere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 (SDGs);*
- *Promuovere l'inclusione sociale e lavorativa di persone svantaggiate e persone con disabilità;*
- *Promuovere pratiche di sostenibilità in organizzazioni pubbliche e private, imprese, scuole, etc.*
- *Promuovere attività di promozione e difesa della salute umana, dell'ambiente e delle risorse naturali.*

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dal Codice del Terzo Settore.

Nel perseguire i suoi scopi, l'Associazione garantisce il rispetto e la tutela del diritto di pari opportunità fra uomini e donne e i diritti inviolabili della persona.

ART. 3 – SEDE

L'Associazione ha sede legale in Milano - Foro Buonaparte n° 69. Con deliberazione da adottarsi a cura dell'Assemblea ordinaria dei soci potrà istituire e sopprimere sedi secondarie sull'intero territorio nazionale e all'estero. La variazione di sede legale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 4 – DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata e si estinguerà:

- a) Quando lo scopo è stato raggiunto;
- b) Per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

ART. 5 – SOCI

L'Associazione prevede una suddivisione dei Soci in 4 categorie:

- **Soci Fondatori:** i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e che ne garantiscono la piena aderenza ai valori ed alla missione;
- **Soci Ordinari:** i soggetti che aderiscono versandone la quota di adesione annuale;
- **Soci Sostenitori:** i soggetti che contribuiscono alle finalità dell'Associazione con quota superiore alla quota di adesione annuale;
- **Soci Onorari:** i soggetti che contribuiscono in maniera significativa al prestigio dell'Associazione e che, su delibera del Consiglio, possono essere esentati dal pagamento della quota di adesione annuale.

Tutti i soci hanno diritto di un voto singolo e sono tenuti al versamento della quota di adesione determinate dal Consiglio Direttivo annualmente per ciascuna categoria.

L'adesione all'Associazione è subordinata al versamento della quota associativa e si intende automaticamente prorogata di anno in anno mediante pagamento della quota associativa.

Il mancato pagamento della quota associativa diventa causa di esclusione del socio, escluso per quanto riguarda la qualifica di socio onorario.

Il versamento della quota associativa risulta valido dal momento del versamento della quota sino al 31 Dicembre dell'anno di versamento.

La richiesta di adesione all'Associazione è soggetta all'approvazione del Consiglio Direttivo che ne verificherà i presupposti e la sintonia con le finalità dell'Associazione. Una volta accettata la domanda di adesione ed effettuato il relativo pagamento, il nuovo socio avrà diritto a partecipare alla vita associativa.

L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Sono soci tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi, aderiscono volontariamente all'Associazione, versando la relativa quota associativa, e che vengono accettati come tali dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri.

Ogni socio è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto, dei Regolamenti adottati, nonché delle disposizioni adottate dagli organi dell'Associazione.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea dei soci da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.

Le cariche sociali, elette dall'Assemblea dei soci, non danno diritto ad alcun compenso. La qualifica di socio si perde per:

- recesso;
- decesso;
- esclusione.

La qualità di socio non è trasmissibile.

Le quote associative non sono rivalutabili, né restituibili, né rimborsabile, né trasmissibili.

Il divieto di trasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso del socio.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione ed eventuali prestazioni degli associati nei confronti dell'Associazione devono intendersi a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese autorizzate dal Consiglio Direttivo ed effettivamente sostenute.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto, con raccomandata A/R, al Consiglio Direttivo ed ha efficacia nel momento in cui questo ne ha conoscenza.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell'Associazione, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri, ovvero ancora qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato escluso a mezzo lettera raccomandata A/R ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla ricezione del provvedimento di esclusione. Nello stesso termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il socio escluso può ricorrere all'Assemblea dei soci mediante raccomandata A/R inviata al Presidente dell'Associazione. Il ricorso verrà discusso dall'Assemblea dei soci e potrà essere accolto o rigettato dall'Assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'Assemblea ordinaria.

CONSEGUENZE DEL RECESSO ED ESCLUSIONE DA SOCIO - In seguito alla conclusione a qualunque titolo dell'adesione all'Associazione, l'ex associato dovrà interrompere, entro 30 giorni dalla suddetta data, l'utilizzo del marchio dell'Associazione e di qualsiasi altro documento e pubblicazione trasmessi dalla stessa o da questa ultima acquisita, restituendoli all'Associazione. Da tale data l'ex associato perderà ogni diritto alla partecipazione alla vita associativa.

ADESIONE AD ALTRE ORGANIZZAZIONI - L'Associazione potrà aderire ad altre Organizzazioni nazionali ed internazionali, con scopi sociali affini, a favore del rafforzamento delle finalità dell'Associazione. L'Associazione è autonoma ed indipendente da ogni posizione e/o influenza politica e religiosa.

ART. 6 – DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa al momento dell'accettazione dell'iscrizione per il primo anno e, per i successivi anni, entro il 28 Febbraio di ogni anno. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

L'Associazione può intrattenere rapporti di lavoro e/o di collaborazione professionale retribuita anche ricorrendo ai propri associati.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda scritta tramite lettera o mail al Consiglio Direttivo, contenente i propri dati identificativi e la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone di perseguire e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande presentate entro sessanta giorni dal loro ricevimento.

In assenza di provvedimento di rigetto della domanda entro il termine indicato, la domanda si intende accolta. All'atto di ammissione i soci verseranno la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

È obbligo di tutti i soci la puntuale corresponsione del contributo annuo.

L'inosservanza di tale obbligo dà facoltà al Consiglio Direttivo di escludere il socio. L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale sono subordinati all'effettivo versamento della quota associativa, nonché al versamento di quant'altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo ovvero dallo Statuto.

ART. 7 – ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo.

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive. Si stabiliscono i seguenti principi:

- a) eleggibilità libera degli organi amministrativi;
- b) principio del voto singolo;
- c) sovranità dell'Assemblea dei soci;
- d) idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere, dei bilanci o rendiconti.

Le cariche associative sono a titolo gratuito.

Gli appartenenti agli organi sociali potranno percepire solo i rimborsi delle spese sostenute in ragione dell'attività svolta senza alcun emolumento.

ART. 8 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione: essa è composta da tutti i soci che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci o Libro degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Presidente qualora ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso scritto inviato a ciascun socio almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno. Nello stesso avviso di convocazione dell'Assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione. La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, tramite lettera o mail o altri mezzi tecnologici agli indirizzi risultanti dal Libro soci.

Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'Associazione, eleggono domicilio nel luogo e all'indirizzo mail indicati nel Libro soci.

Nelle assemblee dei soci deve essere presente la maggioranza dei consiglieri in carica.

L'Assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i soci, risultanti dal Libro soci, aventi diritto al voto alla data dell'adunanza e siano presenti tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla discussione.

L'Assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea ordinaria delibera:

- le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- l'elezione del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo;
- nomina l'Organo di controllo, ove previsto dalla Legge;
- nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ove previsto dalla Legge;
- l'approvazione del bilancio di esercizio;
- la destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio;
- sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà dei soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle richieste di modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore.

Per le delibere dell'Assemblea straordinaria, quindi per le modifiche statutarie e per le delibere di scioglimento dell'Associazione, al fine di rispettare il principio di democraticità, è sempre richiesto e necessario in qualsiasi convocazione dell'assemblea un quorum costitutivo rafforzato, quindi composto almeno dalla metà più uno dei soci, e un quorum deliberativo rafforzato, quindi il voto favorevole almeno della maggioranza dei presenti.

Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel Libro delle Decisioni dell'Assemblea dei soci.

ART. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto.

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 5 membri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni e i suoi membri possono essere rieletti.

I membri del consiglio eletti svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il diritto al rimborso delle spese.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese (a maggioranza semplice dei presenti) a maggioranza assoluta dei suoi membri e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato mediante comunicazione scritta da effettuarsi a cura del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e spetterà all'Assemblea nominare il nuovo Consiglio.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel Libro delle Delibere del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo:

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- accoglie o respinge le domande di ammissione dei Soci;
- determina le quote associative, adotta provvedimenti disciplinari;
- compila il bilancio di esercizio;
- compila eventuali regolamenti per il funzionamento e l'operatività dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci dopo essere stato portato a loro conoscenza, cura gli affari di ordine amministrativo.

Il Consiglio Direttivo elegge, al suo interno, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e le altre cariche che si rendessero necessarie.

I membri così eletti dureranno in carica fino alla prima Assemblea dei soci, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha nominati.

ART. 10 – IL PRESIDENTE, IL VICEPRESIDENTE, IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci, a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Egli convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo. Il Presidente può conferire delega ad uno o più consiglieri sia per singoli atti che per categorie di atti.

I compiti del Segretario e del Tesoriere sono dettagliati in apposito Regolamento.

Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.

ART. 11 - ASSICURAZIONE

Tutte le persone fisiche volontarie che prestano attività di volontariato, libera e gratuita, nei confronti dell'Associazione sono assicurate contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto disposto dall'articolo 18 del Codice del Terzo Settore.

ART. 12 - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative annuali e contributi dei soci;
- b) contributi di privati e imprese;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi accreditati o convenzionati;
- f) entrate derivanti da raccolte di fondi;
- g) altre entrate compatibili con le finalità sociali di cui al presente Statuto e nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 14 - RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, da cui risultino, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.

ART. 15 - CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie tra soci, ovvero tra soci e Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte al giudizio di tre conciliatori da nominarsi dall'Assemblea dei soci. Essi giudicheranno senza formalità, come amichevoli compositori.

ART. 16 - BILANCIO DI ESERCIZIO E RELAZIONE DI MISSIONE

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio e la relazione di missione.

Il bilancio di esercizio e la relazione di missione devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato a non più di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed alle attività dell'Associazione.

Il bilancio di esercizio e la relazione di missione devono essere depositati presso la sede sociale negli otto giorni precedenti la data fissata per l'approvazione, a disposizione di tutti i soci.

La convocazione dell'Assemblea dei soci e le delibere vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Statuto.

ART. 17 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglimento

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto secondo quanto disposto dall'articolo 9 del Codice del Terzo Settore.

ART. 18 – MODIFICHE ALLO STATUTO

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'Assemblea dei soci da uno degli organi sociali o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea dei soci come previsto dal presente Statuto.

ART. 19 – COMPLETEZZA DELLO STATUTO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e al Codice del Terzo Settore, approvato con D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

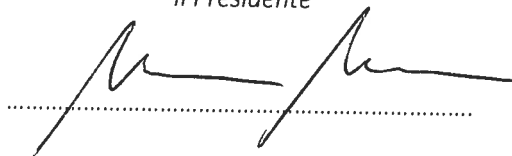
Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, 6 Marzo 2023

Il Segretario

.....Caterina Guabocca.....

Il Presidente

..........